NEO-BREVIA n. 25 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni

Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy. Francobolli dedicati al settore farmaceutico: Bayer Italia e Chiesi Farmaceutici

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il **12 giugno 2025** due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *"le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy"* dedicati al settore farmaceutico: Bayer Italia, nel 125° anniversario, e Chiesi Farmaceutici, nel 90° anniversario.

Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy. Francobolli dedicati al settore farmaceutico: Bayer Italia e Chiesi Farmaceutici

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: maggio 2025 - data di pubblicazione: 16 giugno 2025
prossima diffusione: 30 giugno 2025

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	**+121,2**
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	**-0,1**
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	**+1,4**
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	**+2,2**

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese maggio 2025

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 giugno 2025 riferito al mese di maggio 2025

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	**120,9**	**121,1**	**121,4**	**121,4**	**121,2**							
%	**+1,3**	**+1,5**	**+1,7**	**+1,7**	**+1,4**							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011
"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".
Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MAGGIO 2025

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **121,2.**
Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2024, vanno rivalutate dello **1,248960 %.**

GOVERNO - MISURE URGENTI RELATIVE A CRISI INDUSTRIALI da DplMo - fonte: sito del Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 131 del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative a crisi industriali.
Il provvedimento prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, al fine di garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti.
Inoltre, si semplificano le norme in materia di impianti per la produzione del preridotto (o DRI), un modo alternativo ed innovativo di produrre ferro, sviluppato per superare la produzione basata sugli altiforni convenzionali, e quelle sugli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. In questo ambito, per gli investimenti di valore superiore ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA o nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, si prevede la possibilità per l'investitore di richiedere e godere della disciplina acceleratoria e di semplificazione relativa ai "programmi di investimento di interesse strategico nazionale" (art. 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104), che prevede la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la tempestiva realizzazione del programma e un procedimento in deroga di autorizzazione unica.
A favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, si autorizzano, anche per l'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano allo svincolo di quote di avanzo di amministrazione derivanti da trasferimenti statali (in presenza dei requisiti prescritti dalla norma). Le risorse svincolate potranno essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell'indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale.
In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si prevede che qualora il Commissario straordinario di tali imprese promuova l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente possa cedere il contratto di acquisto di aziende e rami di azienda di grandi imprese in crisi – a certe precise e determinate condizioni – anche in deroga all'obbligo vigente di proseguire per almeno 2 anni le attività imprenditoriali e di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. Tale cessione potrà avvenire solo in caso di proposta irrevocabile di acquisto con documentata garanzia di subentro in tutti gli obblighi contrattuali e con un corrispettivo non superiore all'80% del prezzo di aggiudicazione.
Inoltre, si esonera, per il 2025 e il 2026, l'impresa operante in un'area di crisi industriale complessa dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. L'esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.
Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a mille unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 (ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.
Si amplia la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

- la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell'azienda e di riassorbimento occupazionale;
- la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza

di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all'amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, si dispone l'estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell'intervento di integrazione salariale riconosciuto dall'INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

GOVERNO - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE da DplMo - fonte: sito del Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 131 del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo prevede, tra l'altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2024:

1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d'impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

- al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
- alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
- al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell'ambito del calcolo dell'imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell'ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

In ambito IVA, si prevede:

- a seguito della scadenza dell'autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
- per quanto riguarda lo split payment nell'ambito della logistica, si estende l'ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all'autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

GOVERNO - ADEMPIMENTI TRIBUTARI, CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E GIUSTIZIA TRIBUTARIA da DplMo – fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, con disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Questi gli interventi:

- articolo 1 – Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
- articolo 2 – Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali
- articolo 3 – Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici
- articolo 4 – Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA
- articolo 5 – Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
- articolo 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari
- articolo 7 – Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario
- articolo 8 – Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale
- articolo 9 – Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
- articolo 10 – Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale
- articolo 11 – Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale
- articolo 12 – Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale
- articolo 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
- articolo 14 – Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
- articolo 15 – Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
- articolo 16 – Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario
- articolo 17 – Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché al sistema sanzionatorio doganale e delle accise
- articolo 18 – Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
- articolo 19 – Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento

- articolo 20 – Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento
- articolo 21 – Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
- articolo 22 – Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento
- articolo 23 – Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato

il Decreto Legislativo n. 81/2025

IVA SU PRESTAZIONI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA a cura di Paola Ferrari

Per l'esenzione è necessario che siano o prestazioni comunque caratterizzate da finalità terapeutiche perché volte a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento chirurgico, anche quando quest'ultimo avvenga nell'ambito di interventi effettuati dal paziente per motivi diversi da quelli terapeutico-curativi.
Per quanto attiene, poi, al soggetto deputato al rilascio della "apposita attestazione medica", considerato che manca un'esplicita limitazione, da parte del legislatore, dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, si ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l'intervento o trattamento estetico.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n.42/E del 12.06.2025 (documento 133)

AGENZIA DELLE ENTRATE - LIMITE DEDUCIBILITA' RISCATTO ANNI DI LAUREA IN DICHIARAZIONE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel caso in cui decidessi di riscattare gli anni di laurea, potrei dedurre l'intero importo o c'è un limite massimo di deducibilità? Dove vanno indicati gli importi in dichiarazione?

C.M.

Risponde Andrea Santoro

I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita, rientrano tra quelli che l'**articolo 10**, comma 1, lett. e), del Tuir, ammette tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La norma non prevede un limite massimo di deducibilità, pertanto, come per gli altri oneri deducibili, i contributi possono essere portati in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo. In sede di compilazione del 730, l'importo va indicato al "Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali".

ONAOSI – BANDI dal sito Onaosi

Bandi e modulistica riservati agli Assistiti

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
12/06/2025	Sustainability Summer School Azores	11/07/2025 ore 13:00

Bandi e modulistica riservati agli ospiti non Assistiti

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
12/06/2025	Sustainability Summer School Azores	11/07/2025 ore 13:00

Bandi e modulistica riservati ai Contribuenti

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
15/04/2025	Bando 2025 DSA e/o ADHD a favore dei figli di contribuenti Onaosi	16/09/2025 ore 23:59
15/04/2025	Bando 2025 a favore di contribuenti Onaosi con figli disabili	16/09/2025 ore 23:59
15/04/2025	Bando 2025 in favore di orfani del genitore non contribuente	16/09/2025 ore 23:59
15/04/2025	Bando 2025 a favore dei contribuenti con figli in età da 2 a 4 anni	16/07/2025 ore 23:59
15/04/2025	Bando 2025 intervento economico a sostegno della disabilità	16/09/2025 ore 23:59
15/04/2025	Bando 2025 a favore di contribuenti Onaosi con I.C. superiore al 74%	16/09/2025 ore 23:59
15/04/2025	Bando 2025 in favore di contribuenti in condizioni di vulnerabilità	16/09/2025 ore 23:59
15/04/2025	Adesione volontaria 2025 e relativa documentazione	———

COMUNICATO STAMPA INPS COMUNICA: ROMA, 3 GIUGNO 2025 PREVIDENZA, SUL SITO INPS UNO SPAZIO CON TUTTI I SERVIZI PER I GIOVANI

Fava: Oltre 10milioni di giovani interessati al progetto. Così garantiremo la sostenibilità del sistema previdenziale e del Paese

L'INPS scende in campo al fianco dei giovani tra i 16 e i 34 anni con un progetto che per la prima volta raccoglie in un unico spazio digitale e sull'APP tutti i servizi e le prestazioni dell'Istituto a loro dedicate. Il progetto è stato presentato questa mattina a Roma, a Palazzo Wedekind, dal Presidente, Gabriele Fava. Il progetto "INPS per i Giovani" nasce con l'obiettivo di rafforzare il legame tra l'Istituto e le nuove generazioni promuovendo un approccio innovativo alla comunicazione previdenziale e orientando i cittadini più giovani verso un'interazione consapevole e proattiva con i servizi pubblici. Nella logica del welfare generativo si punta ad aumentare la consapevolezza sul sistema previdenziale, favorire l'adesione ai servizi proattivi dell'INPS, trasmettere il messaggio che l'INPS è al fianco dei giovani per sostenere il loro futuro.

Sul sito INPS i giovani saranno indirizzati su una landing page in cui potranno scegliere il profilo in cui si riconoscono e potranno accedere a 3 servizi in evidenza per ciascuna categoria senza registrazione (pre login). Gli stessi servizi sono poi disponibili dentro il sistema MyINPS, sempre "in evidenza". Accedendo all'area riservata ogni giovane troverà altri 10 servizi per profilo relativi alla propria categoria. Tutti i servizi saranno disponibili anche sull'APP.
Nella presentazione del progetto il presidente è stato affiancato dal Direttore Centrale Comunicazione INPS, Diego De Felice, a cui è affidato il coordinamento del progetto, il Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione INPS, Massimiliano D'Angelo, e il Dirigente Area Digital Processes e UX Design della Direzione Centrale Comunicazione INPS, Giacomo Grassi. Presente anche il Consigliere di Amministrazione INPS, Antonio Di Matteo.
"Insieme per il tuo futuro" è il messaggio chiave del progetto: INPS non solo come erogatore di prestazioni, ma come partner attivo nello sviluppo sociale dei giovani cittadini. Con questo progetto, l'Istituto cambia tono e linguaggio, sperimenta canali e formati finora inediti nel panorama pubblico, e afferma un nuovo modello di welfare generativo e comunicazione inclusiva.
Per la prima volta, l'Istituto non propone i servizi come punto di partenza, ma come soluzioni che emergono a partire dai bisogni delle nuove generazioni, offrendo un percorso guidato per aiutare a riconoscere le proprie esigenze, valorizzare il proprio potenziale e scoprire gli strumenti già a disposizione per costruire il proprio futuro. Non è una campagna informativa: è un invito all'attivazione.
Nel corso della Conferenza stampa sono stati illustrati gli obiettivi strategici, la struttura del progetto, la strategia di ingaggio della platea destinataria con i diversi touch point messi a disposizione e il sistema di monitoraggio e valutazione d'impatto. Per lo sviluppo del progetto l'INPS ha già attivato partnership istituzionali con il Ministero del Lavoro e le Politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione e del merito con il MAECI con cui nei giorni scorsi ha firmato un protocollo d'intesa per la diffusione della cultura ed educazione previdenziale dei giovani italiani all'estero.
Nella prima fase (giugno–luglio 2025), oltre al lancio della landing page "INPS per i Giovani", con asset digitali e fisici sperimentali, tra cui una busta interattiva "stacca & scopri", è prevista un'attività di influencer marketing, affissioni nelle 158 sedi INPS, contenuti su Studenti.it e podcast in collaborazione con VoiceBookRadio. Nella seconda fase, che si svilupperà tra settembre e dicembre 2025, si punta al rafforzamento ed estensione della campagna di comunicazione attraverso spot TV e radio, eventi nazionali e locali, presidio di concerti e festival, media partnership, incontri nelle scuole e università, associazioni giovanili e sportive.
"L'INPS non è soltanto l'Istituto delle pensioni: è, e deve sempre più essere, l'Istituto delle generazioni che verranno. I giovani rappresentano la nostra priorità: come adulti, come Istituzione, come Paese. A loro dobbiamo rivolgere le nostre energie migliori, mettendo in campo tutte le risorse e gli strumenti disponibili per rafforzare il loro legame con le istituzioni, e in particolare con l'INPS, che incarna per loro una garanzia di protezione e sicurezza nel tempo. Questo progetto rappresenta un primo passo concreto verso un nuovo patto generazionale, fondato sull'ascolto, sulla fiducia e sull'investimento nelle potenzialità dei più giovani. Vogliamo accompagnarli nel loro percorso di crescita e autonomia, sostenendoli con misure capaci di guardare al futuro, non solo di proteggerlo. È attraverso iniziative come questa che prende forma il mio impegno per un welfare generativo: un modello capace non solo di rispondere ai bisogni, ma di promuovere opportunità, fiducia e corresponsabilità. Perché il vero welfare è quello che crea legami, sostiene i percorsi di vita e rafforza il senso di appartenenza alla comunità" - così il Presidente dell'Istituto Gabriele Fava.

PARLAMENTO - CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SICUREZZA, NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI DI RETE da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno2025, la Legge 9 giugno 2025, n. 80, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
Di particolare interesse, la modifica apportata all'**articolo 85, del decreto legislativo n. 159/2011**, in materia di **contratti di rete**. In particolare, la documentazione antimafia, qualora presente un raggruppamento temporaneo di imprese e un contratto di rete, deve riferirsi alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo 85, comma 2.

il Testo coordinato

ILLEGITTIMITÀ DEL TFR IN BUSTA PAGA OGNI MESE da DplMo

Con sentenza n. **13525/2025** la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità della anticipazione del TFR in busta paga ogni mese in maniera continuativa pur a seguito di un accordo con i lavoratori ex art. 2120 c.c., inserito nella lettera di assunzione.
La Corte ha affermato che le condizioni di miglior favore, che il patto individuale può legittimamente introdurre al regime legale di anticipazione del TFR, non possono concretizzarsi in una erogazione mensile, atteso che le stesse possono unicamente ampliare i presupposti legali stabiliti per le anticipazioni del TFR accantonato soltanto se il lavoratore ha almeno otto anni di anzianità, per un importo massimo del 70%, entro il tetto del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti. Di conseguenza, l'Inps è abilitata a chiedere su tali somme erogate mensilmente la ordinaria contribuzione.
In maniera conforme si è espresso, in via amministrativa, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la **nota n. 616/2025.**

Vedi la sentenza:
https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2025/06/Cassazione_2025_13525.pdf

IL MINISTERO ALL'INPS "RESTITUITE I CONTRIBUTI DEI MEDICI ALL'ENPAM" da Il Giornale della Previdenza Enpam n.20 del 13 giugno 2025

Buone notizie per i medici che si sono ritrovati dei contributi previdenziali erroneamente versati all'Inps anziché all'Enpam.
Il ministero del Lavoro ha infatti chiarito che quei contributi devono essere trasferiti all'ente corretto, senza costringere il contribuente a una defatigante richiesta di rimborso all'Inps, con il rischio poi di vedersi anche sanzionato dall'Enpam per l'omesso versamento.
Proprio per evitare questo corto circuito kafkiano, già la legge 388 del 2000 (articolo 116, comma 20) ha previsto che "il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'Ente titolare della contribuzione."
Pur essendo la norma già molto chiara, l'Inps ha più volte manifestato resistenza, tanto che ci sono medici, come il presidente dell'Ordine di Aosta Roberto Rosset, che sono stati costretti a ricorrere

al tribunale per vedersi riconosciuti i propri diritti. La sentenza è stata confermata anche dalla Corte d'appello di Torino.
Il ministero del Lavoro, in una nota datata 14 aprile 2025, ha specificato che i contributi previdenziali incassati vanno trasferiti per intero: non solo, cioè, la quota a carico del professionista/collaboratore ma anche l'eventuale quota a carico del committente/datore di lavoro.
Quest'erroneo versamento di contributi previdenziali si è verificato spesso in passato, soprattutto per incarichi inquadrati come collaborazioni coordinate e continuative (ad esempio come direttore di distretto). Ma la situazione si è riproposta anche più recentemente in epoca Covid, quando le Asl sono state autorizzate a stipulare **co.co.co. con medici, anche specializzandi**, per far fronte all'emergenza.
Ora i contributi che le aziende sanitarie hanno versato erroneamente all'Inps potranno essere trasferiti all'Enpam, che li valorizzerà per aumentare la pensione dei contribuenti.
Secondo il ministero questo trasferimento riguarda i contributi erroneamente versati all'Inps a partire dal 1° gennaio 2001, senza che ci sia un termine di prescrizione per fare richiesta.
Tuttavia i contributi verranno trasferiti senza rivalutazione. In pratica, chi ha subito uno sbaglio di ente, è come se in tutti questi anni avesse fatto un prestito all'Inps a interessi zero.

COME SI CHIEDE LA RICONGIUNZIONE

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.20 del 13 giugno 2025 a cura di Antioco Fois

Chi si ritrova con contributi versati all'Inps non per errore, ma per obbligo (ad esempio per periodi di lavoro dipendente) oppure per una stranezza di legge (è il caso degli specializzandi, che sono soggetti alla gestione separata Inps pur essendo già medici), può chiedere la ricongiunzione all'Enpam.
La ricongiunzione si fa sempre sulla gestione attiva, dove si intendono trasferire i contributi versati altrove. Quindi, i medici e gli odontoiatri che hanno contributi all'Inps (gestione separata compresa), possono fare domanda all'Enpam.
La richiesta si fa direttamente dall'**area riservata** del sito web Enpam.it oppure attraverso l'Ordine presso il quale si è iscritti. L'Enpam, una volta ricevuta la domanda, chiederà all'Ente indicato dall'iscritto il prospetto dei contributi: i tempi di questa risposta, nei fatti, purtroppo sono imprevedibili.
A valle di questo processo, l'Enpam invia all'iscritto una proposta che può essere accettata o meno entro 60 giorni.
La ricongiunzione tecnicamente è sempre "onerosa", nel senso che c'è materialmente un trasferimento di denaro. Per l'iscritto però non è detto che ci sia un costo. Infatti, se l'importo dei contributi da trasferire è uguale o superiore al costo della ricongiunzione, non dovrà versare nulla. Tutto viene comunque specificato nella lettera di proposta che l'Enpam invia.

LETTERE AL GIORNALE - INTRAMOENIA DA PENSIONATO, DEVO SCEGLIERE L'ALIQUOTA?

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.20 del 13 giugno 2025 risposta a cura della Redazione

A luglio del 2024 ho compiuto 68 anni e sono andato in pensione con l'Enpam sia quota A che quota B. Continuerò a lavorare in ospedale sino ai 70 anni sia come dipendente sia in intramoenia. Sino ai 68 anni pagavo la quota B sull'intramoenia aliquota al 2%. Ho letto che, come pensionato, non potrò più pagare il 2% ma dovrò versare il 9,75%. Mi chiedo: sui contributi che dovrò versare per i redditi libero professionali del 2024 pagherò il 2% per i redditi sino a luglio 2024 e il 9,75% da agosto a dicembre? Come potrò indicare questa differente situazione sul modello D? **C.C.**

Gentile Dottore,
per legge, i pensionati che continuano a lavorare devono versare i contributi con un'aliquota non inferiore al 50% di quella intera. Per questo motivo, come giustamente afferma, pagherà 7/12 del suo reddito libero professionale con l'aliquota del 2%, e gli altri 5/12 con l'aliquota al 9,75% visto che da agosto è pensionato. Nel modello D non deve specificare nulla perché la diversa aliquota scatterà automaticamente alla data già nota all'Enpam.

OBBLIGO ECM 2023–2025: SCADENZA AL 31 DICEMBRE da NewsLetter OMCeOMi n.31/2025

Ricordiamo che l'obbligo formativo ECM per il triennio 2023-2025 **scade il 31 dicembre 2025**. Invitiamo gli iscritti ad accedere alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. per verificare la propria posizione formativa.

Controlla la tua situazione ECM, accedendo all'area riservata del portale **Co.Ge.A.P.S.** tramite SPID per verificare il tuo obbligo formativo individuale e il tuo stato attuale dei crediti.

Se non hai completato il tuo obbligo formativo, hai ancora tempo per recuperare i crediti mancanti.

Come?

1 - Partecipare ai corsi (residenziali o FAD) accreditati ECM. Consulta l'offerta formativa dell'OMCeOMI accedendo con SPID/CIE alla tua area riservata del sito **www.omceomi.it**

2 – Registrare, nella tua area riservata del portale **Co.Ge.A.P.S.,** i ***crediti formativi individuali*** acquisiti attraverso:

-tutoraggio,
-pubblicazioni scientifiche,
-studi e ricerche,
-crediti esteri
-l'autoformazione (ad es. studio e approfondimento individuale di materiali come libri, riviste scientifiche e articoli)

N.B. i **crediti individuali** NON possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale individuale fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione. (**Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario** – §3.1 – *Attività formative non erogate da provider*)

3 – Registrare eventuali *esoneri e esenzioni* (nella tua area riservata del portale **Co.Ge.A.P.S.**):
hai diritto *all'esonero* ad esempio se:

- Frequenti corsi universitari in Italia o all'estero, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari, corso triennale MMG

hai diritto all*'esenzione* se hai sospeso la tua attività lavorativa ad esempio per:

- malattia, congedo maternità e paternità, congedo per malattia del figlio, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, aspettativa per cariche pubbliche elettive, aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, pensionamento

Inoltre, ricorda che:

- Il **dlgs 31 luglio 2020, n° 101 all'art. 162**, ha sancito l'obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di **radioprotezione**: almeno il 10% dei crediti individuali per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e almeno il 15 % per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

- entro **il 31.12.2025 puoi spostare** i **crediti** che hai **acquisito al 31 dicembre 2023** per sanare il **triennio 2020/2022**
- dal triennio 2023-2025, per i professionisti sanitari la copertura dell'assicurazione professionale dipende dal conseguimento di almeno il 70% dei crediti ECM previsti. Infatti, a partire dal 2026 il mancato adempimento dell'obbligo formativo ECM può comportare rischi assicurativi.

BONUS ANZIANI, PER L'INPS VALE L'ISEE RISTRETTO da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza dopo le ulteriori indicazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per il **bonus anziani** si può utilizzare l'ISEE «**ristretto**» in luogo di quello ordinario. Cioè, ai fini della valutazione dell'ISEE si può dichiarare esclusivamente l'anziano beneficiario delle prestazioni, il coniuge, i figli minorenni e i figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli). Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 1842/2025** a seguito di parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

……..

……..

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/bonus-anziani-per-l-inps-vale-l-isee-ristretto

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1842 del 10.06.2025 (documento 134)

CELLULARI VIETATI ANCHE ALLE SUPERIORI

Dal prossimo anno scolastico gli studenti dovranno lasciare il loro smartphone prima di iniziare le lezioni, la scuola dovrà attrezzarsi per la custodia e potrà essere ripreso a termine delle lezioni (circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito). Eccezione per i disabili.

Per la didattica potranno essere usati pc, tablet e lavagna elettronica secondo le modalità programmate dalle singole scuole.

ALLEGATI A PARTE - Circolare Valditara divieto telefonini (documento 135)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CANONE DI LOCAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA E ADEGUAMENTO ISTAT la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Lo scorso mese di marzo ho stipulato, in qualità di locatore, un contratto di locazione per il quale non è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca. Il canone di locazione presente il prossimo anno nel 730 precompilato terrà conto dell'adeguamento Istat?

M. N.

Risponde Andrea Santoro

Nei contratti di locazione per i quali non è stato scelto il regime opzionale della cedolare secca il locatore può adeguare il canone sulla base dell'indice Istat. Nella dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate inserisce il canone risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente oppure, in caso di nuovo contratto, quello presente nella banca dati degli atti del registro. Un apposito avviso segnala al contribuente che, se il canone annuo è aumentato per effetto dell'adeguamento Istat, è necessario indicare in dichiarazione il canone aggiornato, correggendo il

dato precompilato. Nel caso in cui sia stato scelto il regime della cedolare secca, che non prevede l'adeguamento Istat, il sistema impedisce qualsiasi variazione del canone.

INPS - DSU PRECOMPILATA: ONLINE LA RIDUZIONE AUTOMATICA DEI TITOLI DI STATO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025**, informa gli interessati che il servizio di presentazione della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU) in modalità precompilata è stato implementato con i valori del patrimonio mobiliare al netto dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale.
La riduzione si riferisce al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50mila euro per nucleo familiare.
Nel caso, invece, di presentazione della DSU in modalità autodichiarata, il messaggio chiarisce che per i libretti di risparmio postale la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo "Saldo al 31 dicembre", che nel campo "Giacenza media" del Quadro FC2.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1895 del 16.06.2025 (documento 136)

GOVERNO - TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SOLO PER LE TRASFERTE IN ITALIA da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
In merito alla materia lavoro, una interessante novità riguarda la modifica relativa all'obbligo del pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile.
Tale obbligo è stato previsto dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (articolo 1, commi 81-83, della **Legge n. 207/2025**).
Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025, l'obbligo di tracciabiilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

Decreto Legge n. 84/2025

INAIL - BANDO ISI 2024: INDIRIZZO SPORTELLO INFORMATICO da DplMo – fonte: Inail

L'INAIL informa che a partire dal 14 giugno 2025 è possibile acquisire l'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
L'Istituto ricorda alle imprese interessate, qualora non vi abbiano ancora provveduto, di effettuare la registrazione sul portale partecipante preferibilmente almeno 2 giorni prima dell'apertura dello sportello informatico programmata per il giorno 19 giugno 2025, dalle ore 11:00 alle ore 11:20.
Nella medesima giornata a partire dalle ore 10:00 gli interessati possono autenticarsi e accedere alla pagina di attesa per la partecipazione allo sportello informatico.

Per approfondimenti consultare le **"Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2024".**

Bando Isi 2024

INPS - PENSIONE: INCENTIVO AL POSTICIPO

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la **circolare n. 102 del 16 giugno 2025**, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al cd. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dal comma 161 dell'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2024, n. 207** (legge di Bilancio 2025), che ha sostituito il comma 286 dell'articolo 1 **della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, prevedendo la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del **decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o al trattamento di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del **decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A seguito dell'esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, e la somma corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 102 del 16.06.2025 (documento 137)

> **Daniele Cirioli in ItaliaOggi di mercoledì 18 giugno 2025:**
> E' fissata a novembre la prima decorrenza del bonus posticipo del pensionamento a favore dei dipendenti pubblici che rinunciano a quota 103. Due mesi prima per i dipendenti privati, cioè a settembre. In entrambi i casi, il bonus - che consiste in un aumento in busta paga del 9,19% della retribuzione, pari alla quota dei contributi dovuti all'Inps che il lavoratore non versa più - è erogato finché il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia, oggi pari a 67 anni.

Vedi anche:
Pensioni, Incentivo al posticipo al pensionamento più succulento
di Bernardo Diaz - PensioniOggi
https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-incentivo-al-posticipo-al-pensionamento-piu-succulento

ATTENZIONE SULLA SCELTA

Optando il lavoratore riceverà in busta paga la **quota di contribuzione che il datore di lavoro trattiene in busta paga** cioè, di regola, il 9,19% (esente da tasse) della retribuzione pensionabile (più l'eventuale aliquota aggiuntiva dell'1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile). Nulla cambia per il datore di lavoro che continua a versare all'Inps la quota di contribuzione a suo carico (di regola il 23,81%).

Chi opta, ovviamente, subisce un impoverimento della pensione perché l'aliquota di computo sulle retribuzioni incassate dopo l'esercizio della facoltà viene abbattuta nella misura corrispondente alla percentuale corrisposta in busta paga. La riduzione riguarda, tuttavia, solo la parte contributiva della rendita previdenziale senza alcun effetto sulle quote retributive.

Dunque, riassumendo, nessuna modifica sull'importo delle quote di pensione calcolate col sistema retributivo, invece sulle quote di pensione calcolate col sistema contributivo l'esonero produce effetti sul montante contributivo individuale per i periodi interessati da questo incentivo in quanto il montante viene privato del 9,19% cioè della cifra dirottata in busta paga.
Pochi maledetti e subito oppure un trattamento migliore nella futura pensione ?

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE FISCALE PER SPESE MEDICHE EFFETTUATE ALL'ESTERO la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

É necessaria la traduzione della fattura rilasciata da una clinica estera se è già stata emessa contemporaneamente sia in lingua straniera che in italiano?

A. V.

Risponde Andrea Santoro

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata (cfr. **istruzioni 730/2025**).

CONDOMINIO - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA da ItaliaOggi di giovedì 19 giugno 2025 a cura di Dario Ferrara

Non è valida la convocazione dell'assemblea condominiale mediante mail ordinaria.
L'articolo 66 disp.att. Cc prevede che l'avviso delle riunioni mediante raccomandata, posta elettronica certificata o consegna a mano.
Le forme di convocazione costituiscono requisito essenziale per la validità delle delibere adottate.
Corte di cassazione civile sezione seconda - Ordinanza n.16399 del 18 giugno 2025

> **Art. 66. Disp.att. Cc**
> L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
> Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
> In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
> L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

INPS: OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO – DATI 2022-2025 da DplMo – fonte: Inps

È stato pubblicato l'Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale (AUU), con riferimento al periodo marzo 2022 – aprile 2025, e che riporta anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) fino a dicembre 2023.

Nei primi quattro mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per **6,5 miliardi di euro**, che si aggiungono ai **19,8 miliardi** del 2024, ai **18,2 miliardi** del 2023 e ai **13,2 miliardi** di erogazioni di competenza del 2022.

Sono **6.084.229** i **nuclei familiari** che hanno ricevuto l'assegno nel 2025, per un totale di **9.620.004 figli**.

L'**importo medio per figlio**, ad aprile 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su **167 euro**, e va da circa **57 euro** per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a **224 euro** per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).

Qualità della vita e longevità sono strettamente legati a prevenzione e assistenza. Perciò smantellare, anche solo per inerzia, il SSN è provocare un handicap nella società.

In I COMMENTI di Italia Oggi di venerdì20 giugno 2025 a cura di Carlo Valentini